

## INPS: per le pensioni in cumulo o totalizzazione non si rivaluta la contribuzione agricola

**L'Istituto offre precisazioni in merito alla gestione delle domande di pensioni in totalizzazione D.Lgs. n. 42/06 e di Cumulo L. n. 228/12 in presenza di contribuzione agricola**

L'INPS ha pubblicato il [messaggio n. 1867/2020](#) con il quale ha offerto indicazioni, in risposta ad alcuni quesiti, in ordine ai criteri di valutazione dell'anzianità contributiva da applicarsi nei casi di liquidazione delle prestazioni pensionistiche in Cumulo L. 228/12 e s.m.i. e in Totalizzazione D.Lgs. n. 42/06 in presenza di contribuzione agricola.

In premessa l'istituto richiama il principio normativo posto alla base del meccanismo che consente l'erogazione delle prestazioni attraverso il cumulo della contribuzione tra le varie gestioni: *...nel determinare l'anzianità contributiva posseduta dall'assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda...*

Tale premessa funge da chiave interpretativa per la gestione della relazioni tra le varie gestioni da cumulare o totalizzare in caso di presenza della contribuzione agricola.

La circolare dispone infatti istruzioni differenziate a secondo delle gestioni coinvolte nella liquidazione della prestazione pensionistica, e per precisare i contenuti opera continui rimandi a precedenti circolari o messaggi, alcuni dei quali emanati in tempi assai remoti.

La complessità della materia del cumulo tra le varie gestioni pensionistiche e la contribuzione agricola è nota, ma ciò non giustifica, a nostro avviso, la modalità espositiva adottata dall'INPS nella stesura della circolare, in quanto non esauriente.

Cerchiamo di offrirvi una sintesi dei punti illustrati nel documento al fine di

### In questo numero:

*INPS: per le pensioni in cumulo o totalizzazione non si rivaluta la contribuzione agricola,*

*INAIL: salgono a 37.000 i casi denunciati di infortunio da Covid-19, il 34% in Lombardia,*

*Reddito di ultima istanza: Decreto interministeriale,*

*INPS: COVID-19 - procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato,*

*Ministero della Salute: Indicazioni operative di contrasto all'infezione Covid-19 ai medici competenti,*

### Immigrazione:

*Emergenza Covid-2019  
Attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale,*

*Accoglienza donne vittime di violenza,*

*Coesione familiare - coniuge irregolare  
Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 202/2013,*

*Assistenza sanitaria  
Familiare di cittadino italiano, inoccupato...*

## Il messaggio INPS solleva la questione di come valorizzare la contribuzione agricola per le domande in Cumulo o Totalizzazione, e fornisce indicazioni rimandando a precedenti circolari, alcune assai remote nel tempo.

comprendere le coordinate fondamentali per la gestione dei vari casi. Ricordiamo agli operatori INCA la massima cautela nell'affrontare questa particolare tipologia di casistica.

**Cumulo in presenza di gestioni dei lavoratori autonomi, dipendenti e di altre gestioni con contribuzione agricola:** Ai fini del Cumulo o della Totalizzazione i periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (ART-COM-CD/CM) devono essere cumulati fra loro e considerati come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.

**Nella circolare vengono poi riportate i riferimenti alle circolari precedenti cui far riferimento per la valutazione delle varie combinazioni di incrocio tra la contribuzione agricola e quella delle altre gestioni AGO.** L'INPS indica poi che in presenza di liquidazione di prestazioni pensionistiche in regime di cumulo o totalizzazione **non si procede alla rivalutazione dei periodi agricoli ante 01-01-1984 inferiori alle 270 giornate.** Tale beneficio rimane in vigore esclusivamente per le prestazioni liquidate nell'AGO, quindi per le pensioni in cui la contribuzione agricola dialoga con quella da lavoro dipendente o autonoma. Non si procede nemmeno allo storno delle eccedenze (meccanismo che consente di utilizzare le giornate risultanti in eccesso alle 270 per effetto della rivalutazione a copertura di periodi inferiori a tale parametro).

**Cumulo in presenza di contribuzione agricola con FPLD e contribuzione autonoma:** In questi casi INPS precisa che il cumulo L. 228/12 non è applicabile, in quanto vige la totalizzazione disciplinata dalla legge 613/66 e 233/90. Si applicano di conseguenza le regole già vigenti.

**Cumulo in presenza di contribuzione agricola con FPLD e contribuzione di altre gestioni:** A questa casistica INPS dedica quattro righe di circolare ... *In tale caso, si applicano i criteri per la determinazione dell'anzianità contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n. 228/2012. Pertanto, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l'accertamento dell'anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.*

**Indicazioni:** Gli addetti ai lavoro conoscono la complessità di questo ambito previdenziale, si sconsiglia quindi un approccio incauto alla tematica e in presenza di casi simili si invita a porre quesiti alle strutture competenti. Aggiungiamo poi che INCA Nazionale sta investendo risorse affinché il programma di calcolo ConINCA sviluppi in modo corretto queste posizioni contributive.

**INAIL: salgono a 37.000 i casi denunciati di infortunio da Covid-19, il 34% in Lombardia**

Riteniamo utile aggiornarvi sui dati forniti dall'INAIL che ha pubblicato sul proprio sito [il secondo report](#)

[sulle denunce di infezioni Covid-19](#) di origine professionale segnalate all'Istituto alla data del 05 maggio. Le denunce sono salite a 37.352 sul territorio nazionale e **il primato negativo spetta purtroppo alla Lombardia**, con oltre una denuncia su tre (34,2%) e quasi il 43% dei casi mortali, seguita da Piemonte (14,9%), Emilia Romagna (10,0%), Veneto (8,9%), Toscana (5,8%) e Liguria (4,2%). **I casi mortali** segnalati all'Istituto nello stesso periodo **salgono da 98 a 129.**

La categoria professionale **più colpita dai contagi è quella dei "tecnici della salute"**, che comprende **infermieri e fisioterapisti, con il 43,7% dei casi segnalati all'Istituto (e il 18,6% dei decessi)**, seguita dagli **operatori socio-sanitari (20,8%)**, dai **medici (12,3%)**, dagli **operatori socio-assistenziali (7,1%)** e dal **personale non qualificato nei servizi sanitari e di istruzione (4,6%)**. **L'età media dei contagiati è di 47 anni** per entrambi i sessi, ma **sale a 59 anni** (58 per le donne e 59 per gli uomini) se si concentra l'attenzione sui soli **casi mortali**. A ulteriore conferma della maggiore vulnerabilità al virus delle fasce di età più elevate della popolazione, **il 43,1% delle denunce e oltre due decessi su tre riguardano i lavoratori di età compresa tra i 50 e i 64 anni.** Più del 20% dei casi mortali, inoltre, ricade nella fascia di età oltre i 64 anni.

Questi dati sono uno stimolo a concentrare la nostra attività di tutela per tutti i lavoratori vittime della pandemia: è indispensabile che **la nostra rete di funzionari – delegati – RLS, adeguatamente formata, lavori per favorire l'emersione e la tutela di questo fenomeno.** Il percorso di riconoscimento potrebbe presentare difficoltà e molti punti interrogativi riguardo l'atteggiamento dell'INAIL, ma ciò non toglie, anzi conferma se fosse necessario, **che per arrivare ad un riconoscimento, e quindi a una tutela, è indispensabile partire dalle denunce di infortunio,** anche nei casi delle categorie di lavoratori di settori non citati nella circolare INAIL 13/2020, malati con tutti i sintomi riferibili al Covid ma che non hanno fatto il tampone, oppure lavoratori che sono stati malati ma che hanno fatto il tampone molti giorni dopo, con esito negativo, ma con esame sierologico positivo che rivela una passata infezione da virus.

L'INCA-CGIL che può vantare consulenti medico-legali di prim'ordine possiede le competenze e gli strumenti per sostenere l'attività di contenzioso. Spetta alle strutture sindacali veicolare a lavoratrici e lavoratori le informazioni indispensabili per attivare la tutela individuale.

Ad oggi gli uffici INCA della Lombardia, che in organico possono vantare operatori specialisti in danno da lavoro INAIL, hanno tutelato circa 180 casi che, se rapportati al totale di denunce in Lombardia rappresentano una percentuale di scarso rilievo. L'invito è quello a lavorare in sinergia con le categorie per diffondere informazione ed ampliare l'azione di tutela.

Lo scorso 30 aprile è stato varato il Decreto Interministeriale (MLePS e MEF) che ha decretato le modalità di utilizzo delle risorse stanziare con l'art. 44 del DL "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020 a favore dei lavoratori, dipendenti e autonomi, esclusi da altre coperture. Si tratta del c.d. "reddito di ultima istanza". In seguito alla emanazione di quel Decreto, il 20 marzo scorso era già stato pubblicato un altro Decreto interministeriale che specificava i benefici e i destinatari tra i professionisti iscritti alle Casse.

Il decreto interministeriale di marzo, infatti, destinava una indennità di 600 euro ai:

1) lavoratori che avessero percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro la cui attività fosse stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

2) lavoratori che avessero percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e avessero cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il dispositivo legislativo chiariva, inoltre, che per cessazione di attività dovesse intendersi la chiusura della Partita Iva, nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020, mentre la riduzione o sospensione della attività doveva coincidere con una comprovata riduzione del reddito del primo trimestre di almeno 33% rispetto ai redditi del primo trimestre dell'anno precedente.

Questo ultimo decreto, interviene a definire uno stanziamento aggiuntivo rispetto a quanto definito nella norma originaria (da 100 + 200 milioni si passa a 220 + 280 milioni), venendo così incontro ad alcune delle richieste avanzate dalle parti sociali, tra cui la CGIL, e andando a colmare, almeno per il mese di marzo, un vuoto importante di tutela che era stato più volte denunciato.

In primis, il decreto costituisce una prima importante risposta per alcune categorie di lavoratori stagionali precedentemente escluse, ricomprendendo i lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e termali che abbiano cessato involontariamente il loro rapporto di lavoro dal 1 gennaio 2019 al 30 gennaio 2020. Va sottolineato come per stagionali l'Inps abbia inteso nelle sue disposizioni i tempi determinati con codice di assunzione riconducibile alla stagionalità e non i tempi determinati il cui codice di assunzione non prevede questa specifica.

Nella platea sono stati inseriti anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli dal 13 al 18 del D. Lgs. 81/2015 con almeno 30 giornate lavorate fra gennaio 2019 e gennaio 2020. La posizione della CGIL è cheto che il diritto prioritario a cui questi lavoratori dovrebbero accedere è quello della cassa integrazione: l'erogazione della indennità a questi lavoratori è quindi potenzialmente conflittuale con molti accordi regionali per l'accesso in deroga che li avevano a suo tempo provati a includere, possibilità confermata anche nella circolare INPS n.47. E' pur

vero che, nei fatti, le INPS territoriali hanno posto molti distinguo all'atto della lavorazione di queste domande riducendo al minimo il bacino delle prestazioni effettivamente riconosciute, in particolare escludendo i lavoratori non in effettiva presenza alla data del 23 febbraio e quelli senza indennità di disponibilità. Laddove quindi non fosse stato garantito il trattamento di integrazione salariale in deroga (o altro trattamento di cassa) l'indennità potrà subentrare garantendo un parziale ristoro.

I lavoratori che ancora una volta paiono essere realmente penalizzati sono i lavoratori autonomi occasionali per i quali il riconoscimento della indennità è subordinato alla iscrizione alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio, cosa che escluderà la maggior parte dei lavoratori autonomi occasionali (tra i quali ricordiamo spesso ci sono molti rider del food delivery). La norma andrà di fatto a coprire solo quei lavoratori che con questo tipo di rapporto, hanno superato la soglia dei 5.000 euro l'anno, sotto la quale non è prevista alcuna contribuzione Inps. Di fatto rimarranno esclusi buona parte di collaboratori autonomi occasionali con redditi sotto i 5.000 euro l'anno che, sconosciuti all'Inps, si sarebbero potuti coprire attingendo, per la loro quantificazione, alla banca dati dell'agenzia delle entrate.

La stessa indennità spetterà anche ai lavoratori incaricati delle vendite a domicilio con reddito annuo derivante da tali attività superiore a 5.000 euro, titolari di Partita Iva e iscritti alla Gestione Separata.

L'indennità spetta a patto che i beneficiari non siano titolari di pensione o di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso da quello intermittente. L'indennità, di 600 euro, per il mese di marzo non concorre alla formazione del reddito ma non è cumulabile con il godimento degli ammortizzatori sociali, con le altre indennità già previste nel Cura Italia, con il reddito di cittadinanza, con l'indennità del decreto interministeriale del 28 marzo già citato.

Le misure, essendo stato già convertito in legge il DL Cura Italia, potranno essere richieste a seguito delle disposizioni INPS che attendiamo. Sarà quindi importante dare immediata notizia delle misure ivi previste, che pensiamo possano trovare ulteriore definizione anche per i mesi successivi nel prossimo decreto, e tutelare i lavoratori interessati che si rivolgessero alle nostre sedi per inviare le domande; molti di questi potrebbero essersi già rivolti a noi le scorse settimane, molti altri invece, non li abbiamo ancora intercettati, sarà quindi necessario lavorare di concerto con tutte le strutture confederali affinché si possa raggiungere il maggior numero di potenziali richiedenti.

## INPS: COVID-19 - procedura pagamento CIG in caso di IBAN del lavoratore errato

L'INPS con il [messaggio n. 1904 del 7 maggio 2020](#), fornisce i chiarimenti circa **la modalità di gestione del pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale in caso di non corretto IBAN** fornito dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43).

Purtroppo si registrano casi in cui non c'è corrispondenza tra il codice fiscale del beneficiario della prestazione e il codice fiscale del titolare dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile) cui si riferisce l'IBAN indicato nella domanda di liquidazione delle prestazioni (flussi SR41/SR43), oppure casi di coordinate bancarie che risultano errate, in particolar modo per la presenza di codici ABI/CAB allo stato non censiti ovvero non più in uso.

Queste anomalie bloccano il pagamento della prestazione, obbligando l'INPS ad attivare un supplemento tortuoso di istruttoria che interessa l'azienda o l'intermediario della stessa al fine di correggere l'errore riscontrato.

Nella situazione emergenziale in atto, in considerazione della necessità di **rendere disponibili al lavoratore le somme dell'integrazione salariale nel più breve tempo possibile**, in presenza degli errori suddetti **il pagamento verrà effettuato attraverso l'utilizzo del bonifico domiciliato**.

L'INPS nei casi di IBAN non corretti o non validati dal circuito bancario o di Poste Italiane (codice fiscale associato all'IBAN diverso da quello del beneficiario della prestazione), procede **alla variazione della modalità di riscossione, annullando il codice IBAN non corretto riportato sul modello SR41/SR43, e valorizzando l'erogazione della prestazione mediante pagamento con bonifico domiciliato presso Poste Italiane**.

Una volta disposto dall'Istituto il bonifico, **il lavoratore interessato riceve prima gli SMS di notifica del pagamento** e poi la comunicazione di liquidazione inviata da POSTEL al suo indirizzo di residenza/domicilio (comunicato dal datore di lavoro nel mod. SR41/SR43), con la quale può recarsi a riscuotere l'integrazione salariale spettante presso qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale (ad esempio, tessera sanitaria).

Qualora il lavoratore interessato non riceva a breve la comunicazione da POSTEL, può accedere al "Riepilogo pagamenti" del servizio "Fascicolo previdenziale del cittadino", per verificare e stampare il pagamento disposto con il relativo l'importo.

Per i pagamenti relativi alle successive mensilità dell'integrazione salariale, il lavoratore potrà comunque avvalersi dell'accredito su conto corrente o su carta ricaricabile dotata di IBAN, purché gli strumenti di riscossione risultino a lui intestati/cointestati, comunicando il nuovo codice IBAN al suo datore di lavoro, che avrà cura di inserirlo nei relativi SR41/SR43 da trasmettere all'Istituto.

## Ministero della Salute: Indicazioni operative di contrasto all'infezione Covid-19 ai medici competenti

Il Ministero della salute ha emanato, in data 29 aprile 2020, una importante [circolare](#) contenente indicazioni operative relative alle **attività del medico competente (M.C.) nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19** negli

ambienti di lavoro e nella collettività.

La circolare **approfondisce alcuni aspetti fondamentali sulla relazione tra l'attuale situazione pandemica e il rispetto delle norme di salute e sicurezza, toccando anche il delicato tema del giudizio di idoneità alla mansione**.

Si tratta di un documento di interesse per tutti quei **sogetti che svolgono un ruolo attivo nell'ambito della tutela di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro**.

Il Ministero suggerisce che nella Fase 2 il M.C. collabori con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori e supporti il datore di lavoro nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite dal "Protocollo" condiviso con le parti sociali sottoscritto il 14-03-2020 ed integrato il 24-04-2020. La circolare ricorda che l'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. **fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed **indica nel DVR lo strumento che attesta tali rischi e che dovrà essere integrato con le prescrizioni atte a prevenire il rischio di infezione da Covid-19** nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia. La circolare pone l'accento sul ruolo di rilievo che il M.C. dovrà assumere in occasione della ripresa dell'attività, evidenziando alcuni obblighi specifici:

- Presa in carico di segnalazioni dei lavoratori della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da Covid-19 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone
- **Valutazione con apposita visita medica** (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) **dei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19** per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.
- Identificazioni **dei soggetti con particolari situazioni di fragilità** per i quali è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
- **Adozione di eventuali mezzi diagnostici** qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori". Su questo aspetto il Ministero offre un'indicazione perentoria quando afferma che **I test sierologici, secondo le indicazioni dell'OMS, non possono sostituire il test diagnostico molecolare su tampone, tuttavia possono fornire dati epidemiologici riguardo la circolazione virale nella popolazione anche lavorativa**. Da questa affermazione si conclude che **l'utilizzo dei test sierologici nell'ambito della sorveglianza sanitaria per l'espressione del giudizio di idoneità, allo stato attuale, quelli disponibili non sono caratterizzati da una sufficiente validità per tale finalità**. In ragione di ciò, **allo stato, non emergono indicazioni al loro utilizzo per finalità sia diagnostiche che prognostiche nei contesti occupazionali, né tantomeno per determinare l'idoneità del singolo lavoratore**.

## Emergenza Covid-2019

### Attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale

Con la [circolare del 20.04.2020](#) – reperita solo pochi giorni fa – la Commissione per il diritto d'asilo (CNA) ha fornito alcune indicazioni in previsione della ripresa dell'attività di valutazione svolta dalle Commissioni Territoriali, conformemente alla [comunicazione](#) della Commissione Ue contenente le "linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento". La CNA inoltre, ha sollecitato le Commissioni a lavorare da remoto per l'adozione delle decisioni concernenti, ad esempio, la valutazione delle istanze reiterate, i casi per i quali era già stata effettuata l'audizione e completata l'istruttoria o era stato richiesto il parere sul rinnovo dei permessi di soggiorno in scadenza o è possibile omettere l'intervista ai sensi dell'art.12, comma 2 del d.lgs. n. 25/2008.

### Accoglienza donne vittime di violenza

La [circolare del Ministero dell'Interno del 17.04.2020](#), al fine di evitare che l'attuale situazione epidemiologica vada ad incidere sull'operatività dei Centri Anti Violenza e delle Case Rifugio, ha sollecitato l'attivazione presso le sedi delle Prefetture di un "punto di contatto" al quale i responsabili delle strutture dedicate ad offrire ospitalità alle vittime di violenza possano rivolgersi direttamente sia per segnalare eventuali criticità riscontrate nell'accoglienza, sia per agevolare la concreta fruibilità di nuove sistemazioni alloggiative.

## Coesione familiare – coniuge irregolare

### Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 202/2013

Si segnala l'ordinanza del [Tribunale di Roma del 17.04.2020](#) riguardante il respingimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 TUI presentata da un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno, coniugato con una cittadina straniera regolarmente soggiornante e padre di tre bambini, nati prima del matrimonio celebrato in Italia. All'atto della richiesta, l'interessato – essendo irregolarmente soggiornante - ha prodotto la documentazione riguardante l'alloggio, il lavoro e il reddito del coniuge. Il Tribunale nell'accogliere il ricorso ha richiamato la [sentenza n° 202/2013](#) con la quale la Corte Costituzionale – sebbene per un caso non sovrapponibile a quello oggetto del giudizio in questione - ha dichiarato illegittimo l'art. 5 comma 5 del TUI nella parte in cui stabilisce che la valutazione discrezionale riconosciuta alle Questure prima di adottare un provvedimento di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di

soggiorno, si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». In tale prospettiva, il Tribunale conclude affermando che l'art. 30 TUI deve essere letto nel senso che in una situazione come quella in questione, una volta verificati i presupposti per dare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), si possa prescindere dai requisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare, vale a dire il possesso all'origine di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale. Valorizzando in tal modo la circostanza che il ricorrente risieda da molti anni in Italia ed abbia costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente e del quale fanno parte tre figli minori in tenera età.

## Assistenza sanitaria

### Familiare di cittadino italiano, inoccupato...

La Corte d'Appello di Venezia con la [sentenza del 27.04.2020](#) ha confermato che un cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno rilasciato per motivi familiari (permesso unico lavoro) per effetto dell'art. 19 TUI (familiare entro il secondo grado di cittadino italiano), fiscalmente a carico di quest'ultimo e che abbia reso la dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di una attività di lavoro all'ANPAL, ha diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Regionale alla pari del cittadino italiano. Nella decisione viene richiamato quanto stabilito: dall'art. 34 del TUI e dall'art. 42 del Regolamento di attuazione per quanto concerne il diritto dei cittadini stranieri disoccupati all'iscrizione al SSR; dall'art. 19 del Dlgs 150/2015 che supera la distinzione tra disoccupati e inoccupati, assimilando questi ultimi ai primi; dall'accordo Stato-Regioni del 2012 in materia di assistenza sanitaria dei cittadini stranieri, non ratificato dalla Regione Veneto ma comunque vincolante per la stessa; dal Dlgs 40/2014 con il quale l'Italia ha recepito la Direttiva 2011/98/Ue, che riconosce il diritto alla parità di trattamento con il cittadino italiano per quanto concerne la sicurezza sociale. Nella sentenza viene chiarito che l'art. 34 del TUI contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione, non esclude la possibilità dell'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSR del familiare straniero (indipendentemente dal grado di parentela) titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 19 TUI, a maggior ragione se è fiscalmente a carico del cittadino italiano, così come previsto dall'art. 63 comma primo del Dlgs 833/1978.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)